



Comune di Eboli

REGISTRO GENERALE

N° 1093 del 17/09/2021

**FINANZE E TRIBUTI**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

REGISTRO SETTORE N° 38 DEL 17/09/2021

FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021

### **Il Responsabile**

#### **VISTI**

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi

**Richiamato** il decreto sindacale prot 51938 del 20/11/2020 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di responsabile del Settore Finanze e Tributi, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.107 del D.Lgs.n.267/00 e s.m.i.;

**Richiamato** l'art.109, comma 2, del D.Lgs. n.267/00 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 07.03.2013 con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

**Richiamato** l'art. 4 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l'altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;

**Considerato** che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016 – 2018 del comparto funzioni locali;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Municipale n. 296 del 19/07/2018, con cui è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi delle disposizioni contenute al Titolo II del CCNL 21 maggio 2018 del personale Comparto Funzioni Locali (disciplinanti i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa, destinata a rappresentare la parte datoriale nelle trattative per la definizione del CCDI e abilitata alle trattative con la controparte sindacale in sede di contrattazione decentrata sulle materie che i C.C.N.L. ad essa demandano, tra le quali la stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale dipendente e che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale, organo deputato ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a formulare atti di indirizzo e direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

**Richiamata** la deliberazione n. 217 del 26/06/2019, con cui la Giunta Comunale ha fornito indirizzi alla Delegazione Trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa per il triennio 2019-2021 nonché la destinazione delle risorse decentrate disponibili, prevedendo tra l'altro, di proseguire nel recupero integrale della somma di € 469.372,16 derivante da una non corretta imputazione della PEO corrisposta la personale dipendente, proveniente dall'ultima progressione economica orizzontale, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva integrativa al netto della somma già recuperata nell'anno 2018;

**Richiamati** i sottoelencati provvedimenti:

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 30.03.2021, con cui si è provveduto, tra l'altro, alla ricognizione del personale ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., come modificato dall'art.16 della legge n.183/2011, verificando che nell'Ente non sono presenti situazioni di eccedenza o di soprannumerarietà, nonché ad aggiornare la dotazione organica con la conferma in n. 233 unità ( n. 3 dirigenti, n. 9 categorie D3, n. 52 cat. D1, n. 109 cat. C, n. 19 cat. B3, n. 33 cat. B1, n. 8 cat. A)

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 07.07.2021, con cui è stato approvato il Piano della Performance per il triennio 2021/2023, ai sensi dell'art.10 del D. Lgs.n.150/09, contenente gli obiettivi strategici relativi al 2021, al 2022 e al 2023, nell'intesa che lo stesso costituisce documento programmatico a valenza triennale, salvo l'adeguamento annuale;

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/05/2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2021/2023, con annessi Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, Programma del Fabbisogno del Personale 2021/2023 di cui alla delibera G.M. n. 58 del 30/03/2021 e Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare

-la deliberazione di Consiglio Comunale 24 del 28.05.2021, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023 e relativi allegati;

**Considerato** che è in fase di approvazione il nuovo CCDI per il triennio 2019 - 2021, adeguato al CCNL sottoscritto in data 21.05.2018;

**Richiamato** l'art.67 del CCNL 21.05.2018 che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente, ai sensi del quale "1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla

dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

**Richiamato** il disposto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017: "Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

**Richiamata** la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 11 D.L. 14/12/2018 n. 135 ai sensi del quale, 1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

2. Le disposizioni di cui al comma 1° si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

**Visto** l'art. 11 bis comma 2 del D.L. 145/2018 ai sensi del quale " Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario."

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 30/03/2021, e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto "Ricognizione annuale delle eccedenze di personale. Revisione Dotazione Organica. Piano triennale delle assunzioni di personale 2021-2023 e piano annuale 2021. Approvazione.";

**Preso atto:**

- che, con il D.Lgs.n.75/2017, in vigore dal 22 giugno 2017, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n.124/2015, sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs.n.165/2001;
- che, sempre con lo stesso decreto, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017;
- che l'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, con correlata abrogazione della precedente norma limitativa (art.1, comma 236, della L.n.208/2015);

**Considerato** che le disposizioni di maggiore rilievo dei D.Lgs.n.74 e n.75 del 2017, entrati in vigore con la riforma Madia, sono soprattutto le seguenti tre:

- dallo scorso 1° gennaio 2017, con contestuale abrogazione del comma 236 della Legge

n.208/2015, le risorse per il salario accessorio non devono superare quelle del 2016;  
• è venuto invece meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto di quello assumibile, pertanto, il numero dei dipendenti in servizio nel 2017 non produce più conseguenze sulla consistenza del fondo per le risorse decentrate;  
• tale vincolo non si applica solo al fondo ma ad ogni compenso di trattamento accessorio sempre nel rispetto delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato fornite per l'elaborazione del Conto Annuale (vedi circolare del 27 aprile 2017, n.19) sulle voci escluse dai limiti anche negli anni precedenti;

**Richiamato** il disposto dell'art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del (( decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, )) è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

**Preso atto** che, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate, ma non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione;

**VISTO** l'art. 33 del D.L. 34/2019 (cosiddetto "Decreto Crescita") che, al co. 2, testualmente recita: "2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";

**Tenuto conto** che tale novità normativa, relativamente al limite del fondo per la contrattazione integrativa, va letta in stretta connessione alla prima parte del co. 2 dello stesso art. 33 del D.L. 34/2019, che ha modificato radicalmente il sistema di calcolo delle facoltà assunzionali degli Enti locali, prevedendo la possibilità di assunzioni oltre il tradizionale "turn over" dei dipendenti cessati dal servizio gli anni precedenti, per gli Enti che si collocheranno al di sotto degli specifici "valori soglia" previsti da un D.P.C.M., adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni-Autonomie Locali, e l'obbligo di procedere ad un piano di rientro graduale al di sotto di tali valori soglia, che dovrebbe concludersi entro il 2025, per gli Enti che si collocheranno sopra i parametri previsti dallo stesso D.P.C.M.;

**VISTO** il documento 1° settembre 2020, n. prot. 179877 relativo ai chiarimenti forniti dalla

Ragioneria generale dello Stato alla richiesta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di conoscere le modalità di applicazione dell'art. 23, co. 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, laddove prevede che il limite del trattamento accessorio è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018. Il parere è rivolto agli enti destinatari delle norme ivi richiamate (Aziende del Servizio Sanitario Nazionale richiamate dall'art. 11, co. 1 del D.L. n. 35/2019, Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane richiamate dall'art. 33 del D.L. n. 34/2016);

**DATO ATTO** che questo Ente verificherà il non superamento dei valori soglia previsti dal D.P.C.M. 11 dicembre 2019, per cui, in tal caso, potrà aumentare la consistenza del fondo per le risorse decentrate, oltre il limite massimo previsto dal D.Lgs. 75/2017;

**Assunto** che la spesa del personale nell'anno 2020 è stata di euro 5.862.213,68; che la media delle entrate correnti del triennio 2018-2020 è stata di euro 34.168.881,61; che il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità risultante dal bilancio preventivo assestato anno 2020 era di euro 3.528.476,77;

**Considerato** che, pertanto, il rapporto tra spesa del personale dell'anno 2020 ed entrate correnti del triennio 2018-2020 depurate dal Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità risultante dal rendiconto approvato 2020 è del 19,13%

**Ricordato** che il Decreto 17 marzo 2020 dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, l'Economia e le Finanze e l'Interno di attuazione delle previsioni dettate dall'articolo 33 del D.L.n. 34/2019, c.d. Decreto Crescita, per i Comuni, fissa il parametro di virtuosità per i Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 59.999 abitanti nel 27%;

**Acquisito** che il Comune rientra quindi pienamente nella fascia degli enti c.d. virtuosi;

**Evidenziato**, pertanto, che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

**VISTO** il disposto dell'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: "... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...";

**PRESO ATTO** che, una volta costituito il fondo 2021, il primo limite da controllare è che lo stesso fondo 2021 non superi il fondo 2016, facendo il raffronto fra risorse stabili e variabili non neutre;

**EVIDENZIATO** che:

- ① verrà individuato il personale in servizio al 31 dicembre 2018 ed il personale in servizio ipotetico al 31 dicembre 2021;
- ② verrà individuato il numero delle assunzioni relativo all'anno 2021 ed agli anni 2022-2023 sulla base di quanto stabilito nella delibera di programmazione del fabbisogno del personale;
- ③ verrà individuato il valore del fondo risorse decentrate anno 2018 (risorse stabili e variabili non neutre) al fine di individuare il valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa derivante dal rapporto fra tale valore ed il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- ④ non saranno considerate in tale conteggio le risorse utilizzate per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa in quanto trattasi di un limite a se stante rispetto al valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa (la norma infatti testualmente recita: ... "per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa");
- ⑤ il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 deve essere rispettato separatamente per il fondo dipendenti e per il fondo dirigenti;

- ⊙ scatta la possibilità di adeguamento fondo 2021 unicamente per i posti aggiuntivi che si vanno a coprire nel 2021 e non per quei posti che erano coperti nel 2018 successivamente vacanti e poi nuovamente coperti;
- ⊙ il valore aggiuntivo è applicato al differenziale positivo fra i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2021 e quelli al 31 dicembre 2018;

**Richiamata** la nota prot 37066 del 01/09/2021, rivolta ai responsabili di area, di far conoscere allo scrivente gli importi derivanti da specifiche disposizioni di legge da prevedere nella costituzione del fondo parte variabile 2021;

**Viste** le note 37570 del 03/09/2021 del responsabile APO Avvocatura in merito alle risorse previste per il compenso dei legali e prot. 38326 del 08/09/2021, in merito alle risorse da destinare ai segretari delle sottocommissioni elettorali ed ai componenti dell'ufficio censimento;

**Preso atto** che:

a) gli incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs.n.50/2016 non sono soggetti al vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017;

b) la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con la recente delibera n.6/2018, ha definitivamente chiarito la questione enunciando il seguente principio di diritto "gli incentivi disciplinati dall'art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016, nel testo modificato dall'art.1, comma 526, della legge n.205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art.23, comma 2, del D. lgs. n.75 del 2017";

c) l'art.1, comma 526, della Legge n.205/2017 ha apportato le seguenti modifiche all'art. 113 del Codice degli appalti (D.Lgs.n.50/2016), inserendo il co. 5-bis: "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";

**Richiamata** la Deliberazione n.26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, con cui viene stabilito che nel concetto di "trattamento economico accessorio del personale", oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio:

- la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (anche negli enti senza la dirigenza);
- il Fondo per lo straordinario del personale dipendente;

**Dato atto** che:

a) è attuato il recupero nella parte stabile del fondo di R.I.A. e eventuali assegni "ad personam" afferenti al personale cessato;

b) vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo ai sensi del comma 1 dell'art. 67 del CCNL e del comma 2 lettere a), b), c) e g);

**Rilevato** che l'art.17, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari e che nella definizione delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate anno 2021, vengono iscritte, ai sensi dell'art. 17 comma 5 CCNL 1.4.1999, le risorse derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate dell'anno precedente;

**Dato atto** che si rilevano risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14, comma 1, per € 6.017,97, già confluito nell'avanzo vincolato da legge nel rendiconto 2020, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/08/2021;

**Precisato** che ai fini dell'erogazione delle progressioni economiche orizzontali, deve ormai considerarsi generale l'orientamento che porta a definire quale "anno di riferimento" quello in cui si approvano gli atti, con l'impossibilità di retrodatare la decorrenza delle progressioni economiche (parere ARAN prot.n.6400 del 15/04/2014 - parere Dipartimento della Funzione Pubblica prot.n.7259 del 05/02/2014 e prot.n.63259 del 11/11/2014 - parere Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nota prot.n.17653 del 27/02/2014);

**Considerato** che nell'anno 2020 i risparmi del fondo salario accessorio ammontano ad euro 31.000,57 già confluito nell'avanzo vincolato da legge nel rendiconto 2020, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 08/08/2021, da utilizzare come risorsa

variabile per la costituzione del fondo 2021;

**Atteso** che nel bilancio di previsione per l'anno 2021 sono stanziati le risorse per la contrattazione decentrata in coerenza con i valori di cui al presente provvedimento;

**Tenuto conto** che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come costituito in via previsionale con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art.1, comma 557, della legge n.296/2006;

**Dato atto** che rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 2021 si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

**Dato atto** che la presente determinazione è trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 e degli artt.7 e 8 del CCNL 01.04.1999, per la definizione della sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale per l'anno 2021;

**Dato atto** che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il trattamento economico accessorio del personale e, al suo interno, il Fondo per le risorse decentrate, per l'anno 2021 nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

**Considerato** che sono stati rispettati i vincoli di cui al comma 3quinquies dell'art.40 del D. Lgs. n.165/2001, in base ai quali: *".....gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;*

**Tenuto conto** che, ai sensi dell'art.67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art.15, comma 5, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

**Ritenuto**, pertanto, dover procedere, alla quantificazione del trattamento economico accessorio del personale per l'annualità 2021, e, al suo interno, alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021, da destinare alla contrattazione decentrata integrativa aziendale, come da prospetto allegato, alla luce dell'intervenuto CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;

**Visto** l'elaborato di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli utilizzi di cui all'art.68 del CCNL 21/05/2018 per l'anno 2021, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinquies, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art.67, comma 6, del CCNL 21/05/2018, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

#### **Visti:**

-il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.), con particolare riferimento agli artt.107, 151, comma 4, 163 e 183;

-il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

-i vigenti CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali;

**Verificato** che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n.36 del 02.02.2018;

**Acquisito** il parere favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria, espresso ex art.147bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/00 e s.m.i.;

Per tutto quanto sopra premesso,

#### **DETERMINA**

- 1)Di riportare in parte dispositiva quanto espresso in parte narrativa per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2)Di approvare la costituzione del Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021, determinato secondo la vigente disciplina contrattuale di comparto, ai sensi dell'art.67 del CCNL 21.05.2018, da destinare agli utilizzi previsti di cui all'art.68 del CCNL 21.05.2018, nell'importo di Euro 922.217,46,

così come risulta da allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3)Di quantificare le risorse decentrate disponibili per l'anno 2021, ai sensi del dettato normativo di riferimento, da destinare alla contrattazione decentrata integrativa, comprensivo delle economie di spesa relative al fondo anno precedente, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21/05/2018, per gli utilizzi previsti dall'art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, in Euro 110.937,02 come risulta dal prospetto allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Fondo risorse decentrate	
Risorse decentrate stabili	659.774,41
DECURTAZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 2016	-18.636,85
Risorse decentrate variabili	262.443,05
<b>Totale costo contrattazione collettiva decentrata anno 2021</b>	<b>903.580,61</b>
Riduzioni per recupero differenza PEO (terza annualità)	140.000,00
Risorse destinate all'indennità di comparto	78.500,00
Fondo per il finanziamento delle progressioni orizzontali	312.740,00
Fondo per il personale educativo asili nido	11.000,00
<b>Totale costo contrattazione collettiva decentrata anno 2021, depurato delle risorse destinate all'indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali</b>	<b>361.340,61</b>
<b>Totale costo contrattazione collettiva decentrata anno 2021, depurato delle risorse a specifica destinazione (ex art. 15, comma 6, lettera K del CCNL 01/04/1999)</b>	<b>138.917,27</b>

4)di dare atto che il fondo per lavoro straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1/4/1999 ammonta ad € 60.000,00;

5)di dare atto che il fondo per la remunerazione delle posizioni organizzative è di € 218.181,85

6)Di dare atto che la presente costituzione rispetta il vincolo di cui all'art.23, comma 2, del D. Lgs. n.75/2017 e di contenimento della spesa, come da interpretazione autentica resa dall'art. 11 del D.L. 14/12/2018 n. 135;

7)Di dare atto che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2021 rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell'art.40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e nell'art.67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;

8)Di dare atto che la spesa afferente la determinazione del fondo per il trattamento accessorio trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale cap. 1205/1 e 1205/2, oltre oneri riflessi e Irap a carico del datore di lavoro, stanziati a distinti e separati stanziamenti di bilancio, tenendo conto dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art.1, comma 557 della Legge 296/2006 e s.m.i.);

9)Di dare atto che nell'ambito del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 da destinare alla contrattazione decentrata integrativa aziendale sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa, a specifica destinazione, quali le progressioni economiche, le indennità di comparto e le indennità previste per il personale educativo asilo nido;

10)Di dare atto che le somme sopra descritte verranno ripartite e assegnate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di personale, dal vigente C.C.N.L., dalla contrattazione integrativa in sede di accordo annuale e dagli atti amministrativi e gestionali specifici, appositamente assunti dai Responsabili di Settore, per quanto attiene le risorse previste da specifiche disposizioni di legge (attività di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016, attività antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016, compensi avvocatura, risorse incentivazione personale, ai sensi di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c), del CCNL 21/05/2018, ai sensi dell'art.67, comma 5, lett. c), del CCNL 21/05/2018 e dell'art.208 comma 2-bis del D.Lgs.n.285/92), nonché le risorse disciplinate all'art.54 CCNL 14.9.2000;

11)Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, i relativi stanziamenti di bilancio

e le regole di finanza pubblica;

12)Di dare atto che il presente provvedimento non soggiace alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010, giusta determinazione dell'Autorità n.4/2011, par.4/11;

13)Trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, alle RSU e alla delegazione di parte datoriale di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione;

14)Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle 00.SS., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 7 e 8 del CCNL 21.05.2018, per la definizione della sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale per l'anno 2021;

15)Trasmettere la presente determinazione con i relativi allegati all'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, per la resa del parere sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e sulla certificazione degli oneri, con la presente determinazione di costituzione del Fondo risorse decentrate per la produttività per l'anno 2021, tenuto conto delle indicazioni contenute nella citata circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.20/2015;

16)Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle 00.SS., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 7 e 8 del CCNL 21.05.2018, per l'avvio della sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale per l'anno 2021;

17)La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale online per giorni 15 e sarà inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

18)Di procedere alla pubblicazione del fondo per lo sviluppo di risorse umane e per la produttività anno 2021, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente, fra le articolazioni in essa previste afferenti il personale ex art.21, comma 2, del D.lgs. n.33 del 14.03.2013 e s.m.i..

19)Di dare atto che il responsabile del procedimento e del provvedimento finale, costituito dal presente atto, è il sottoscritto Responsabile del Settore Finanze e Tributi.

Il Responsabile P.O. Finanze e Tributi  
Cosimo Marmora

Oggetto: Fondo risorse decentrate dipendenti. Costituzione fondo anno 2021

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo anche con l'assunzione dell'impegno contabile come sotto riportato.

Capitolo	Art.	Importo	Impegno/Accertamento			
			E/U	Anno	Numero	Sub
1205	1	€ 642.000,00	U	2021		

Eboli, 17/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Cosimo Marmora

---

---

**N. 1792 DEL REGISTRO DELLE  
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal 17/09/2021 al 02/10/2021.

Data 17/09/2021

**IL RESPONSABILE A.P.O.**

**Cosimo Marmora**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

---



COMUNE DI EBOLI  
PROVINCIA DI SALERNO  
Organo di Revisione Economico-Finanziario

Verbale n. 14 del 17/09/2021

PARERE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE VALIDO  
PER LA PARTE ECONOMICA ANNO 2021

In data 17/09/2021, alle ore 16,00 presso studio del Presidente dott. IODICE si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Eboli come nominato da deliberazione n. 10 della Commissione Straordinaria, con poteri del Consiglio Comunale, nelle persone di :

1. Dott. Carlo Iodice - Presidente
2. Dott. Salvatore Fattore - Componente;
3. Dott. Giocchino Alfano - Componente;

Il Collegio

Vista la richiesta, pervenuta dal Responsabile del Servizio Finanziario, in data 17/09/2021 con allegata la determinazione n. 38 del 17/09/2021 Settore Finanza e Tributi avente ad oggetto " Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021;

Visto il c.c.n.l. relativo al comparto funzioni locali, triennio 216/2018 sottoscritto in data 21/05/2018 ed in particolare l'art. 67 che disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall'anno 2018;

Rilevato che il suddetto c.c.n.l. ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:

- a) Risorse stabili, che presentano le caratteristiche di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;
- b) Risorse variabili che presentano a caratteristica delle "eventualità e variabilità" e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;

Considerato che :

l'art. 4-bis del D.Lgs 30/03/2001 N. 165 demanda all'Organo di Revisione la verifica

della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivati da norme di Legge;

l'art. 40 comma 3 quinquies del citato D.Lgs 165/2001 dispone la nullità delle clausole dell'accordo qualora in contrasto con i vincoli dei contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, Esaminata la proposta summenzionata, unitamente agli allegati;

Rilevato che dai documenti sottoposti per il parere risulta che:

Sono state quantificate in € 138.917,27 le risorse destinate alla contrattazione decentrata per l'anno 2021, così distinte:

- Euro 659.774,41 per le risorse stabili;

La somma delle risorse variabili comprende è pari ad € 262.443,05

La somma delle risorse stabili comprende:

- Fndo unico consolidato art 67. Co. 1 ccnl 21.5.18;
- Incremento unitario art. 67 co. 2 lett. a) ccnl 21.5.18;
- Art. 33 CCNL 2002/2005 co. 4;

Rilevato che con la summenzionata determinazione è stato correttamente costituito (nella sua parte stabile e nella sua parte variabile), ai sensi della legge vigente e dei contratti nazionali ed aziendali vigenti, il Fondo risorse decentrate 2021;

che, in particolare, il Fondo Risorse decentrate 2021,

- Rispetta l'art. 67 del CCNL 2016/2018, di disciplina della sua costituzione, nonché il Contratto Decentrato Integrativo (CDI) 2019/2021, stipulato in data 26/02/2019;
- Rispetta il plafond massimo del 2016 di cui all'art. 23 co. 2 del D.Lgs n. 75/2017 pari ad € 903.580,61 ;

Che le voci fisse (progressioni orizzontali e indennità di comparto) sono state correttamente quantificate e allocate;

Considerato che, pertanto, si può certificare la compatibilità finanziaria, normativa e contrattuale del Fondo Risorse Decentrate 2021, in quanto coerente e conforme con il bilancio comunale, con la legge, con i regolamenti e con i contratti nazionale e decentrato, formulando parere favorevole sullo stesso;

Visti il CCNL 2016/2018 ed il CDI 2019/2021;

